

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE**Marzo 2025****LEGISLAZIONE**
(di Laura Notaro)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in **G.U. nel periodo compreso tra il 1.3.25 e il 31.3.2025.**

LEGGE 11 marzo 2025, n. 28

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria

GU Serie Generale n. 66 del 20.3.2025

Entrata in vigore del provvedimento: 21.3.2025

La legge n. 28/2025, intervenendo sulla legge n. 21/2024 con l'aggiunta di un art. 19-bis, introduce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi «per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», dettando principi e criteri direttivi.

Da punto di vista della disciplina sostanziale, il legislatore delegato è chiamato, in particolare, a individuare e selezionare le condotte illecite e i trattamenti sanzionatori «anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione», distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e di quelle penali «sulla base del criterio di offensività» (lett. a). Dovrà, inoltre, individuare i «casi di applicazione del principio del *ne bis in idem* ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio», nonché le «ipotesi di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative» (lett. b).

Per quanto attiene all'apparato sanzionatorio, il Governo è delegato a introdurre «sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio», nonché ad effettuare una «revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione», oltre che della disciplina in materia di sanzioni interdittive (lett. g).

Sotto il profilo procedimentale, la delega legislativa consente all'Esecutivo di intervenire sulle disposizioni relative alle procedure sanzionatorie, «nel rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicità, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerità e certezza dei termini», nonché a

prevedere «strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione». Il Governo potrà, inoltre, effettuare una «revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi domanda conseguente all’emanazione della sanzione e la competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano». Il legislatore delegato, infine, è chiamato a intervenire sui «poteri delle autorità di vigilanza finalizzati all’accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato, anche prevedendo l’adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti».

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 37

Disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare

GU Serie Generale n. 73 del 28.3.2025

Entrata in vigore del provvedimento: 29.3.2025

Il d.l. n. 37/2025 interviene in materia di contrasto all’immigrazione irregolare, consentendo il trasferimento di **persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento ai sensi dell’art. 14 TuImm** nei centri situati in territorio albanese previsti dal Protocollo Italia-Albania sottoscritto a Roma il 6.11.2023, a cui è stata data esecuzione con la legge 21 febbraio 2024, n. 14.

In primo luogo, il decreto-legge n. 37/2025 interviene sull’art. 3 della **legge n. 14/2024**, stabilendo che nelle Aree indicate nell’allegato 1 del Protocollo Italia-Albania possono essere condotte anche persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell’art. 14 TuImm (comma 2) e che il trasferimento dai CPR alla struttura prevista dall’allegato 1, lett. *b* del Protocollo Italia-Albania «non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto» (comma 4).

In secondo luogo, il d.l. n. 37/2025 interviene sull’**art. 14 TuImm**, attribuendo alla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno il potere di «disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro» (comma 1) e precisando che, anche a seguito della convalida del provvedimento di trattenimento, «è fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida» (comma 5).

CORTE COSTITUZIONALE
(di Greta Accatino)

C. cost., 24.3.2025 n. 35 (ordinanza)

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 Cp, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 1 e 3 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo.

Il G.u.p. presso il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato questione di legittimità dell'art. 628 Cp, poiché non prevede una diminuzione di pena per i fatti di rapina di lieve entità.

La Corte, con l'ordinanza in commento, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, perché priva di oggetto, attesa la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, nelle more della decisione, della norma censurata. Invero, il giudice delle leggi, con sentenza 13.5.2024 n. 86, ha concluso per l'incostituzionalità dell'art. 628 co. 2 Cp, che prevede la fattispecie di rapina impropria, e, conseguentemente, anche del co. 1, che punisce invece i fatti di rapina propria, «nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

C. cost., 18.3.2025 n. 30 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis co. 2-*quater* lett. *f*, primo periodo, della l. 26.7.1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente all'inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10».

Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dubitato della compatibilità costituzionale dell'art. 41-bis co. 2-*quater* lett. *f* della l. 354/1975, nella parte in cui prevede, per i detenuti in regime differenziato che non siano sottoposti a sorveglianza particolare, che la permanenza all'aperto non abbia durata superiore alle due ore. Secondo il rimettente, detto limite sarebbe privo di giustificazioni in termini di sicurezza, pregiudicherebbe la finalità rieducativa della pena e lederebbe, da ultimo, il diritto dei detenuti alla salute.

La Corte ha ritenuto le questioni fondate con riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost. Invero, si osserva, diversamente che per i detenuti in regime ordinario, che hanno la

possibilità di fruire di quattro ore d'aria al giorno, riducibili a due dal direttore dell'istituto penitenziario al ricorrere di giustificati motivi, coloro che sono ristretti in regime differenziato *ex art. 41-bis Op* vedono compreso in misura significativa il proprio diritto a godere dell'aria e della luce naturale. Eppure, stante «la centralità del gruppo di socialità, quale mezzo di funzionamento del regime speciale», quel che conta non è tanto la quantità di tempo che il gruppo trascorre in cortile, quanto, piuttosto, la formazione efficace o meno dello stesso. Infatti, «o il gruppo di socialità è formato in modo efficace, e allora che esso trascorra all'aperto più di due ore non genera, né aumenta, il pericolo di contatti illeciti; o il gruppo di socialità è formato in modo inefficace, e allora che esso trascorra all'aperto non più di due ore non elimina, né riduce in modo significativo, quel medesimo pericolo, ferme le esigenze di adeguata sorveglianza».

Tutto ciò premesso, la Corte ha ritenuto che la norma censurata determini «un improprio “*surplus* di punizione”», violi il principio di ragionevolezza e la finalità rieducativa della pena e, dunque, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. Ne discende la riespansione della disciplina generale, prevista dall'art. 10 *Op*, che prevede quattro ore d'aria al giorno per i detenuti ordinari. Il diverso regime delle due ore di permanenza all'aperto si applica, invece, ai detenuti sottoposti a sorveglianza particolare, che ha natura disciplinare, che può anche concorrere, eventualmente, con quello di cui all'art. 41-*bis Op*.

C. cost., 7.3.2025 n. 27 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 8-*bis* del d.lgs. 25.7.1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Vicenza.

Bersaglio delle censure del rimettente è l'art. 5 co. 8-*bis* del d.lgs. 286/1998, nella parte in cui non distingue il trattamento sanzionatorio del reato di utilizzo di documenti contraffatti o alterati da quello della fattispecie di contraffazione o alterazione degli stessi e, in particolare, laddove non prevede che la pena per il mero uso di tali documenti sia determinata riducendo di un terzo quella prevista per le condotte di contraffazione o alterazione dei medesimi, analogamente a quanto disposto dall'art. 489 Cp. La previsione *de qua*, secondo il G.u.p. del Tribunale di Vicenza, sarebbe cioè incompatibile con i principi di uguaglianza, proporzionalità della pena e con la sua finalità rieducativa.

Il giudice delle leggi, posto che anche «irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni tra loro dissimili» possono dar luogo a un *vulnus* del principio di

uguaglianza, si è tuttavia detto non persuaso della necessità di prevedere diverse cornici edittali per le condotte di contraffazione/alterazione di documenti, da un lato, e l'utilizzo di documenti contraffatti/alterati, dall'altro. Infatti, si afferma, l'utilizzazione di un documento contraffatto/alterato di norma presuppone il concorso, quantomeno morale, dell'utilizzatore nella sua falsificazione. Inoltre, la contraffazione/alterazione di un documento è condotta preparatoria rispetto al suo utilizzo da parte dello straniero, utilizzo che crea, in effetti, «un immediato pericolo per il bene giuridico protetto». Pertanto, non si ritiene irragionevole l'aver previsto la medesima cornice edittale per tutte le condotte di cui all'art. 5 co. 8-bis.

Ancora: nessuna disparità di trattamento è ravvisabile tra il trattamento sanzionatorio delineato nella disposizione *de qua* e quello dell'art. 489 Cp, proprio per la particolare natura dei documenti menzionati dal d.lgs. 286/1998. Per questi motivi, la Corte ha ritenuto non fondate le sollevate questioni di legittimità.

C. cost., 7.3.2025 n. 24 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter co. 5 della l. 26.7.1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha censurato l'art. 30-ter co. 5 della l. 354/1975, che prevede che chi durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive ha riportato condanna o è imputato per delitto doloso commesso nelle medesime circostanze possa beneficiare di permessi premio solo dopo che siano trascorsi due anni dalla commissione del fatto.

La Corte, con la sentenza sopra indicata, ha concluso per l'incostituzionalità dell'art. 30-ter co. 5, sotto il profilo della violazione del principio di non colpevolezza e della finalità rieducativa della pena. Mutando orientamento rispetto a quanto affermato nel 1997, quando aveva ritenuto la non fondatezza di un'analogha questione, la Consulta ha infatti rilevato che, oggi, alla luce della propria giurisprudenza e di quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, una preclusione come quella censurata contrasta con la presunzione di innocenza. La stessa si fonda, invero, sul presupposto che il richiedente il permesso premio sia "imputato" di un reato da parte del pubblico ministero e, nella sostanza, «vincola il giudice a "presumere colpevole" l'imputato», sottraendo così al magistrato di sorveglianza «ogni margine di autonomo apprezzamento sulla reale consistenza della *notitia criminis*», con un conseguente ulteriore *vulnus* al diritto di difesa dell'interessato.

Non solo: la Corte ha sostenuto che, pure qualora il richiedente sia stato condannato in via definitiva per un reato commesso durante l'esecuzione della pena, l'art. 27 co. 3 Cost. impone che il magistrato di sorveglianza sia libero di valutare il rilievo del fatto

accertato in altra sede, onde decidere sulla concessione del permesso premio, tenendo conto degli apporti della difesa, così escludendo qualsiasi rigido automatismo in tal senso.

C. cost., 6.3.2025 n. 23 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-*bis* co. 2 del d.P.R. 22.9.1988 n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), inserito dall'art. 8 co. 1 lett. *b* del d.l. 15.9.2023 n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella l. 13.11.2023 n. 159, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 50-*bis*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)». La Corte ha poi dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27-*bis* del d.P.R. 448/1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31 co. 2 Cost. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trento.

Con la sentenza in esame, la Corte si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 27-*bis* co. 2 del d.P.R. 448/1988, concludendo per la sua incostituzionalità. L'art. 27-*bis* co. 2, che disciplina la messa alla prova minorile *cd. semplificata*, stabilisce, infatti, che è il giudice per le indagini preliminari, invece che il giudice dell'udienza preliminare, a deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. Dopo aver illustrato le peculiarità del nuovo istituto, introdotto nel d.P.R. 448/1988 appena due anni fa, la Consulta ha chiarito che la messa alla prova minorile, in quanto «istituto di protezione della gioventù», puramente educativo, richiede una particolare composizione dell'organo giudicante investito della procedura, che dev'essere pedagogicamente qualificato. Deve trattarsi, insomma, oltre che di un giudice togato, anche di due esperti, in altre parole del giudice dell'udienza preliminare, proprio come per la messa alla prova minorile di cui all'art. 28.

Le ulteriori questioni di legittimità sono state, invece, dichiarate non fondate, essendo possibile interpretare la norma censurata in senso conforme a Costituzione. Innanzitutto, secondo la Corte, i servizi minorili devono costantemente affiancare il minorenne in prova e il programma di reinserimento dev'essere elaborato con il loro intervento. Peraltro, la proposta del p.m. di accesso alla prova va qualificato come atto di esercizio dell'azione penale, che può quindi intervenire solo quando il contesto del fatto-reato e le condizioni esistenziali del minore siano sufficientemente definiti. Ancora: il giudice e il p.m., per decidere se ammettere il minore alla prova *ex art. 27-*bis* co. 2* possono avvalersi degli ordinari mezzi conoscitivi di cui agli artt. 6 e 9 del

d.P.R. 448/1988, non ostando a ciò la clausola «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», inserita dal “decreto Caivano”, che si riferisce solo a forme atipiche e straordinarie di impegno dei servizi. Prosegue poi la Corte chiarendo che il termine di sessanta giorni entro cui deve intervenire il deposito del programma è ordinatorio e dunque prorogabile per giustificate ragioni. Inoltre, è in facoltà del giudice, come nella messa alla prova minorile ordinaria, integrare o modificare il programma, a condizione che consulti prima le parti e i servizi minorili. Infine, venendo all’oggetto della prova, questa può consistere non solo in attività lavorative, che in ogni caso «non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto», ma anche in attività di carattere socio-relazionale.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Filippo Venturi)

C. EUR., 6.3.2025, GORSE V. SLOVENIA

«**Art. 6 co. 1 e 2 (penale):** Violazione – Tribunale imparziale – Presunzione di innocenza – Condanna del ricorrente per abuso d'ufficio e riciclaggio da parte di un collegio giudicante il cui presidente, prima dell'inizio del processo, aveva approvato i patteggiamenti di due coimputati per favoreggiamento e concorso con il ricorrente nella commissione dei reati – Le sentenze di patteggiamento contenevano una descrizione dettagliata dei fatti attribuiti al ricorrente e lo indicavano, nella parte dispositiva, come autore del reato di abuso d'ufficio – Valutazione giuridica delle condotte del ricorrente effettuata prima del processo – Mancato sforzo da parte delle autorità per evitare l'impressione che il ricorrente fosse già stato giudicato colpevole – Sentenze pregiudizievoli al diritto alla presunzione di innocenza – Timori legittimi sull'imparzialità del presidente del collegio – Mancata correzione, da parte delle corti superiori, dei vizi procedurali verificatisi nel giudizio di primo grado».

Il caso *Gorse v. Slovenia* riguarda la condanna del ricorrente per abuso d'ufficio e riciclaggio, pronunciata da un collegio giudicante il cui presidente, prima dell'inizio del processo, aveva approvato il patteggiamento di due coimputati accusati di aver aiutato e concorso con il ricorrente nella commissione degli stessi reati. Il ricorrente lamenta pertanto la violazione del suo diritto a un tribunale imparziale e alla presunzione di innocenza, invocando l'art. 6 co. 1 e 2 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ravvisa una violazione di tali disposizioni. Secondo la Corte, i giudizi di patteggiamento dei coimputati contenevano una descrizione dettagliata delle condotte imputate al ricorrente e lo qualificavano espressamente, anche nella parte dispositiva, come autore del reato di abuso d'ufficio, ancor prima che fosse processato. Tali elementi hanno compromesso l'apparenza di imparzialità (sul piano oggettivo) del giudice, che ha poi presieduto il processo contro il ricorrente, e hanno pregiudicato il diritto dello stesso ad essere presunto innocente fino a condanna definitiva, con timori legittimi circa l'imparzialità del presidente del collegio. La Corte ha inoltre osservato che i giudici nazionali di appello, inclusa la Corte Suprema, non hanno rimediato a tali vizi procedurali. Ne consegue la violazione degli artt. 6 co. 1 e 2 Cedu.

C. EUR., 13.3.2025, F.S.M. V. SPAGNA

«**Art. 6 co. 1 e 3 (penale):** Nessuna violazione – Condanna per reati fiscali di una persona anziana affetta da deficit cognitivi – Le condizioni di salute mentale del ricorrente non tali da renderlo incapace di partecipare al processo o di comprenderne portata e finalità – Difesa garantita da un avvocato di fiducia – In assenza di una richiesta specifica di misure procedurali adeguate, i giudici nazionali non tenuti ad offrirle o disporle d'ufficio – Mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, di un impatto concreto sull'equità complessiva del processo per l'assenza di tali misure – Condanna fondata su una pluralità di prove, con particolare rilievo attribuito alla documentazione contabile e tecnica in considerazione della

natura dei reati fiscali – Adeguate garanzie offerte dalle autorità giudiziarie per assicurare la conformità della procedura alla Convenzione – Processo nel suo complesso equo».

Il caso *F.S.M. c. Spagna* riguarda la condanna penale del ricorrente, una persona anziana affetta da un deficit cognitivo, che avrebbe avuto difficoltà a comprendere l'andamento e la portata del procedimento penale a suo carico, nonché a preparare adeguatamente la propria difesa. Il ricorrente lamenta che, in assenza di misure procedurali adeguate a tutela della sua condizione mentale, gli fosse stato impedito di partecipare effettivamente al processo, in violazione degli artt. 6 co. 1 e 3 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione delle disposizioni invocate, concludendo che il procedimento, considerato nel suo complesso, si è svolto in modo equo. Pur riconoscendo la vulnerabilità del ricorrente, secondo la Corte le sue condizioni di salute mentale non erano tali da renderlo incapace di partecipare al processo o di comprenderne portata e finalità. Inoltre, egli era assistito da un avvocato di fiducia durante tutto il procedimento mancando l'obbligo in capo ai giudici di disporre d'ufficio ulteriori misure procedurali adeguate, in assenza di una richiesta specifica per la loro adozione. La Corte osserva anche che il ricorrente non ha dimostrato che la mancata adozione di tali misure abbia avuto un impatto concreto sull'equità complessiva del processo. La condanna, infatti, si è basata su una pluralità di prove, con un rilievo particolare attribuito alla documentazione contabile e tecnica. Pertanto, la Corte ritiene che le autorità giudiziarie abbiano offerto garanzie sufficienti a rendere il procedimento conforme alla Convenzione, concludendo che il processo, nel suo complesso, è stato equo e che non vi è quindi stata violazione dell'art. 6 co. 1 e 3 Cedu.

C. EUR., 18.3.2025, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. V. ROMANIA

«**Art. 8:** Nessuna violazione - Casa – Corrispondenza – Ispezione a sorpresa nei locali della società ricorrente da parte dell'autorità garante della concorrenza senza previa autorizzazione giudiziaria – Garanzie procedurali adeguate contro abusi – Motivi pertinenti e sufficienti – Adeguato controllo giudiziario *ex post* sulla necessità e proporzionalità del provvedimento nell'ambito di un procedimento amministrativo generale – Ingerenza proporzionata tenuto conto del margine di apprezzamento delle autorità; e

Art. 8: Violazione - Casa – Corrispondenza – Sequestro di due computer nei locali della società ricorrente e successiva perquisizione elettronica nell'ambito di un'indagine penale a carico dei dipendenti, fondata su decisione del pubblico ministero non soggetta a un controllo giudiziario effettivo – Nessun esame significativo della proporzionalità delle misure contestate – Indagine penale pendente da diversi anni – Ingerenza sproporzionata».

Il caso *BRD – Groupe Société Générale S.A. c. Romania* riguarda due episodi di interferenza da parte delle autorità pubbliche nei confronti della società ricorrente. Il primo concerne un'ispezione non annunciata effettuata dai funzionari pubblici presso la sede della banca, durante la quale sono stati consultati e copiati documenti, anche contenenti conversazioni private e dati coperti dal segreto bancario. Il secondo episodio si riferisce a perquisizioni e sequestri effettuati nell'ambito di procedimenti penali contro dipendenti della banca, con la confisca di computer e l'esecuzione di ricerche elettroniche su dati sensibili aziendali. La società lamenta la violazione degli artt. 6, 8 e 13 della Convenzione EDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1, in particolare per l'assenza di autorizzazione giudiziaria preventiva, di garanzie procedurali adeguate e di un effettivo controllo giurisdizionale successivo.

Per quanto riguarda il merito, la Corte EDU distingue i due episodi contestati. In relazione all'ispezione a sorpresa da parte dell'autorità della concorrenza, esclude la violazione dell'art. 8 Cedu, ritenendo che la misura fosse prevista dalla legge, perseguisse un fine legittimo (la tutela del benessere economico del Paese) e fosse proporzionata (tenuto conto del margine di apprezzamento delle autorità), anche grazie all'esistenza di adeguate garanzie procedurali, tra cui la possibilità di un controllo giurisdizionale successivo effettivo. Diversamente, per quanto concerne il sequestro dei computer e le successive ricerche elettroniche, la Corte ravvisa una violazione dell'art. 8 Cedu. In quel caso, infatti, le misure, pur previste dalla legge e orientate a un fine legittimo, sono state ordinate dal pubblico ministero senza una preventiva autorizzazione giudiziaria e senza che la società ricorrente avesse potuto beneficiare di un effettivo controllo giurisdizionale sulla proporzionalità di tali misure né al momento né successivamente, a causa della pendenza prolungata dell'indagine penale. Ne è derivata un'interferenza sproporzionata con il diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza della società ricorrente.

C. EUR., 25.3.2025, ALI V. SERBIA

«**Art. 3 (procedurale):** Violazione - Estradizione – Mancato esame da parte delle autorità nazionali, in modo conforme ai requisiti della giurisprudenza della Corte, del rischio di maltrattamenti denunciato dal ricorrente prima della sua estradizione verso il Bahrein; e

Art. 34: Ostacolo all'esercizio del diritto di ricorso – Inosservanza della misura provvisoria disposta ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte».

Il caso *Ali v. Serbia* riguarda l'extradizione del ricorrente dal territorio serbo al Bahrain, avvenuta nonostante la misura provvisoria indicata dalla Corte ai sensi dell'art. 39 del Regolamento. Il ricorrente lamentava il rischio concreto di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, ma le autorità pubbliche non avrebbero preso in considerazione tali denunce né valutato la situazione del Paese di destinazione o le circostanze personali del caso, così violando il versante procedurale dell'art. 3 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU riscontra una violazione della norma invocata. I giudici nazionali si sono limitati a verificare i presupposti formali per l'extradizione, omettendo qualsiasi esame concreto sul rischio di maltrattamenti nel Paese di destinazione. Nessuna valutazione è stata svolta né sulle condizioni generali di tale Paese né sulle garanzie offerte dalle sue autorità. Di conseguenza, l'extradizione è avvenuta in assenza delle cautele richieste dalla giurisprudenza della Corte EDU, in violazione del versante procedurale dell'art. 3 Cedu.

C. EUR., 25.3.2025, ALMUKHLAS E AL-MALIKI V. GRECIA

«**Art. 2 (procedurale):** Violazione - Inchiesta effettiva – Mancata conduzione di un'indagine indipendente, approfondita ed efficace sulla morte di un minore nascosto a bordo e colpito da un proiettile destinato a uno degli scafisti di una barca che trasportava illegalmente migranti durante l'operazione di intercettazione – Lacune investigative che hanno portato, tra l'altro, alla perdita di elementi di prova – Indagine incapace di accertare le circostanze esatte del decesso e di identificare e, se del caso, sanzionare i responsabili; e

Art. 2 (materiale): Violazione - Condotta dell'operazione di intercettazione – Guardia costiera consapevole o che avrebbe dovuto essere consapevole della presenza di migranti a

bordo, senza considerare l'eventualità di passeggeri nascosti – Assenza di elementi che indichino una preparazione specifica dell'operazione, un controllo mirato o una valutazione dei rischi legati all'uso delle armi – Operazione condotta senza ridurre al minimo l'uso della forza letale e i rischi per la vita; e

Ricorso alla forza: Nessuna violazione - Assenza di elementi sufficienti per stabilire alcuni fatti al di là di ogni ragionevole dubbio – Mancato accertamento, nelle circostanze del caso, dell'impiego di una forza eccessiva e non necessaria».

Il caso *Almukhlas e Al-Maliki v. Grecia* riguarda la morte del figlio minore dei ricorrenti, colpito da un proiettile durante un'operazione di intercettazione di un'imbarcazione che trasportava migranti irregolari verso la Grecia. I ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 2 della Convenzione EDU sia sotto il profilo procedurale, per l'assenza di un'indagine indipendente ed efficace, sia sotto il profilo materiale, per la condotta delle autorità della guardia costiera, che avrebbe messo a rischio la vita dei passeggeri (anche nascosti) dell'imbarcazione senza adottare le cautele necessarie a proteggerli.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU rileva la violazione dell'articolo 2 Cedu sotto il profilo procedurale, osservando che l'indagine è stata viziata da gravi lacune, compromettendo l'accertamento dei fatti e l'individuazione dei responsabili. Quanto al versante materiale dell'art. 2 Cedu, la Corte reputa che l'operazione non era stata pianificata né condotta in modo da minimizzare i rischi per la vita dei migranti, nonostante la prevedibile presenza di passeggeri (anche) nascosti a bordo. La Corte non riscontra invece una violazione delle regole relative alla legittimità del ricorso alla forza, ritenendo che non vi siano elementi sufficienti per concludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che è stata impiegata una forza non necessaria.

C. EUR., 27.3.2025, LATERZA E D'ERRICO V. ITALIA

«**Art. 2 (procedurale):** Violazione - Inchiesta inefficace – Archiviazione del procedimento penale relativo alla morte di un uomo affetto da una possibile patologia di origine professionale a seguito del rifiuto delle autorità nazionali di proseguire le indagini – Impossibilità di identificare i responsabili di eventuali violazioni delle misure di sicurezza a causa della molteplicità dei superiori gerarchici, che impediva di determinare il momento iniziale del processo causale della malattia – Impossibilità di superare tale situazione con le prove disponibili – Prassi delle giurisdizioni interne in casi simili non seguita nel caso di specie – Necessità di esplicitare i motivi scientifici e/o fattuali o di proseguire le indagini al fine di raccogliere ulteriori prove – Assenza di sforzi sufficienti da parte delle autorità giudiziarie interne per accertare i fatti della causa – Decisione di archiviare l'inchiesta priva di una motivazione adeguata».

Il caso *Laterza e D'Errico v. Italia* riguarda la morte del congiunto dei ricorrenti presumibilmente a causa di una patologia contratta per esposizione a sostanze nocive durante l'attività lavorativa. I ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 2 della Convenzione EDU nel suo versante procedurale, denunciando il mancato approfondimento dell'indagine e per la decisione delle autorità nazionali di disporre l'archiviazione del procedimento nonostante la presenza di elementi che, a loro avviso, avrebbero giustificato il proseguimento delle indagini.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU riscontra una violazione della norma invocata, osservando che le autorità interne non hanno compiuto sufficienti sforzi per accertare i fatti

né motivato adeguatamente la decisione di archiviare il procedimento. In particolare, la Corte ritiene che l'inchiesta interna sia stata inefficace, basandosi su un ragionamento circolare e su un presunto impedimento tecnico legato alla difficoltà di determinare il momento iniziale del processo causale della malattia, senza però fare ricorso a una perizia scientifica in proposito. La Corte rileva inoltre che le autorità non hanno né giustificato scientificamente tale impossibilità, né tentato di colmarla con ulteriori indagini, in contrasto con la prassi giudiziaria seguita in casi analoghi. Di conseguenza, la Corte conclude che la decisione di archiviare il procedimento è stata priva di una motivazione adeguata e che le autorità non hanno compiuto sufficienti sforzi per accertare i fatti, in violazione del versante procedurale dell'art. 2 Cedu.

C. EUR., 27.3.2025, NIORT V. ITALIA

«**Art. 3 (procedurale):** Violazione - Inchiesta efficace - Le autorità interne non hanno dimostrato di aver esaminato, in modo sufficientemente rigoroso, la compatibilità dello stato di salute del ricorrente, affetto da disturbi mentali, con la detenzione in carcere - Numerosi elementi sollevavano dubbi sulla compatibilità in questione - Vulnerabilità del ricorrente; e

Art. 6 co. 1 (civile): Violazione - Mancata esecuzione, o comunque mancata esecuzione in un termine ragionevole, di decisioni interne relative all'accesso del ricorrente alle cure mediche; e

Art. 38: Inosservanza dell'obbligo dello Stato di fornire tutte le facilitazioni necessarie per consentire l'accertamento dei fatti».

Il caso *Niort v. Italia* riguarda il mantenimento in carcere del ricorrente, affetto da gravi disturbi psichiatrici, nonostante ripetuti segnali di incompatibilità tra il suo stato di salute e il regime detentivo ordinario. Il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU, lamentando l'inadeguatezza delle cure ricevute in carcere e il peggioramento del suo stato psichico, documentato da numerosi episodi di autolesionismo e tentativi di suicidio.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU rileva la violazione dell'articolo 3 Cedu nel suo versante procedurale, sottolineando che le autorità italiane non hanno valutato con il necessario rigore se la permanenza in carcere del ricorrente fosse compatibile con la condizione del ricorrente. La Corte ritiene che, a fronte di un quadro clinico grave e consolidato, lo Stato non ha dimostrato di aver offerto un trattamento adeguato né di aver eseguito in modo tempestivo le decisioni giudiziarie che disponevano il trasferimento del ricorrente. Rileva inoltre una violazione dell'articolo 6 co. 1 Cedu per la mancata esecuzione (entro un termine ragionevole) delle ordinanze che prevedevano il suo trasferimento in un istituto più adatto.

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

[C.G.U.E, Sez. III, 20.3.2025, O.P. \(Procureur de la République\), C-763/22](#)

«L'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che un organo del potere esecutivo può, in caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione, prendere la decisione sulla precedenza da dare a uno di tali atti. Una tale decisione deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale effettivo alle condizioni procedurali che spetta agli Stati membri stabilire».

La questione trae origine da un conflitto tra mandato di arresto europeo ("MAE") e una richiesta di estradizione, entrambi emanati nei confronti della medesima persona. Più nel dettaglio, l'autorità giudiziaria francese aveva emesso un MAE nei confronti di un soggetto residente in Spagna, nei confronti del quale pendeva anche una richiesta di estradizione proveniente dalla Svizzera. Il Ministro della Giustizia spagnolo ha risolto tale conflitto dando la precedenza alla richiesta di estradizione. Il rimettente si domanda, allora, se un organo politico può adottare una simile decisione e se vi debba essere un controllo giurisdizionale sulla stessa.

La Corte ritiene che l'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI attribuisca alla "competente autorità" dello Stato membro di esecuzione il potere di decidere, in presenza di un conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione, quale dei due atti debba prevalere. Secondo tale disposizione, la decisione deve essere presa tenendo in debita considerazione tutte le circostanze del caso concreto, come la gravità del reato, il luogo in cui esso è stato commesso, le date di emissione e le considerazioni previste dalle convenzioni o accordi applicabili. I giudici del Lussemburgo sostengono che, in tale contesto, non vi sia una confusione tra la nozione di "competente autorità" e quella di "autorità giudiziaria". Infatti, mentre la seconda è incaricata di decidere fra mandati d'arresto europei concorrenti, la prima, può essere rappresentata da un organo del potere esecutivo, in quanto si trova a dover valutare il conflitto tra un mandato d'arresto e una richiesta di estradizione, ambito in cui possono intervenire elementi di natura politica e diplomatica. La Corte ritiene altresì che la scelta del legislatore dell'Unione di attribuire tale potere decisionale a un'autorità che non opera esclusivamente in sede giudiziaria sia funzionale alla necessità di trattare le peculiarità delle procedure di estradizione, che richiedono una valutazione complessiva delle circostanze, includendo aspetti non strettamente giuridici ma anche valutazioni di natura esclusivamente politica.

Per quanto riguarda il diritto di impugnare la decisione adottata da un organo dell'esecutivo in caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione, la Corte ritiene che, ai sensi dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, debba essere garantito all'interessato un ricorso giurisdizionale effettivo, dal momento che «una siffatta decisione in materia di precedenza può avere un'incidenza significativa sulla situazione giuridica della persona interessata» (§52).